

# La sicurezza generale dei prodotti secondo il codice del consumo

**Relatore: Carla Russo**  
Responsabile Settore Sanzioni e Protesti  
Camera di commercio di Torino

Torino 14/12/2022



1

## **INTRODUZIONE AL CODICE DEL CONSUMO**

**CODICE DEL CONSUMO D.LGS. 206/2005**

*INFORMAZIONI AI CONSUMATORI - PARTE II TITOLO II CAPO II (artt. 6-12)*

*SICUREZZA PRODOTTI - PARTE IV TITOLO I (artt. 102-113)*



**Norme applicabili allorquando non siano presenti normative di settore che disciplinano la materia in modo specifico**



2

## CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

### Art. 3 comma 1 lett. e)

#### DEFINIZIONE DI PRODOTTO

e) **prodotto**: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;



3

## CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

### ANALISI ART. 6

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome **o** ragione sociale **o** marchio **e** alla sede legale del produttore **o** di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- d) all'**eventuale** presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione **ove questi siano determinanti** per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, **ove utili** ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.



4

---

## **CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005**

---

### **ANALISI ART. 7**

Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti **nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore**. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anzichè sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi

5

---

## **CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005**

---

### **ANALISI ART. 8**

1. Sono **esclusi** dall'applicazione del presente capo i **prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento**.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo **si applicano per gli aspetti non disciplinati**.

6

---

## **CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005**

---

### **ANALISI ART. 9**

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti **devono essere rese almeno in lingua italiana.**
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte **anche in lingua italiana** e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino **espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.**

7

---

## **CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005**

---

### **ANALISI ART. 11**

E' **vietato** il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di **prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9** del presente capo.

8

## **CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005**

### **ART. 12**

(...) ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa **da 516 euro a 25.823 euro** (...)

Competenza Camera di commercio in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.



9

## **CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005**

### **Art. 102**

1. Il presente titolo intende garantire che **i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.**

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. **Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.**

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.

5. **Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.**

6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari



10

## **CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005**

**Art. 103 comma 1 lett. a)**

### **DEFINIZIONE DI PRODOTTO SICURO**

a) **prodotto sicuro**: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, **non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi**, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:



11

## **CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005**

**Art. 103 comma 1 lett. a)**

### **DEFINIZIONE DI PRODOTTO SICURO (...segue)**

- 1) delle **caratteristiche del prodotto**, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
- 2) dell'**effetto del prodotto su altri prodotti**, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
- 3) della **presentazione del prodotto**, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
- 4) delle **categorie di consumatori** che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;



12

## CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

### ARTT. DA 102 A 113 SICUREZZA PRODOTTI

#### Art. 103

**d) produttore:** il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

**e) distributore:** qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;



13

## CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

### OBBLIGHI DEL PRODUTTORE Art. 104

Il produttore **immette sul mercato solo prodotti sicuri.**

Il produttore **fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi** derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

Il produttore **adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi** connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori (indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami)



14

## CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

### OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE Art. 104

Il distributore **deve agire con diligenza** nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare **è tenuto**:

- a) **a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità** in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
- b) **a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato**, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
- c) **a collaborare** alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.



15

## CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

### SANZIONI Art. 112

Per i casi più gravi sanzioni di carattere penale, negli altri casi sanzioni amministrative di competenza camerale:

Il **produttore** o il **distributore** che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla **sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro**.


Salvo che il fatto costituisca reato, il **produttore** che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il **distributore** che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una **sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro**.



16




## Procedura sanzionatoria 1/2



17

## Procedura sanzionatoria 2/2



18

---

## **CONTATTI**

---

**CCIAA Torino - Settore Sanzioni e Protesti**  
**Via San Francesco Da Paola 24 – Torino**

**PEC [ordinanze.sanzioni@to.legalmail.camcom.it](mailto:ordinanze.sanzioni@to.legalmail.camcom.it)**

**Tel. 011 5716980 (rif. Carla Russo)**

---



19



20